CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. 3070 del 09.02.2017

Al DIRIGENTI I° e II° Settore

Ai RESPONSABILI di Posizioni Organizzative

e, p.c. Sindaco e Assessori

Sede

CIRCOLARE N. 01

OGGETTO: Procedimenti Amministrativi Complessi – Indirizzo.

Pervengono a questo Ufficio ricorrenti lamentele e richieste di chiarimenti sulla disciplina riguardante i procedimenti amministrativi, in particolare la titolarità nei procedimenti cd complessi, i tempi di definizione e le conseguenti responsabilità.

Il tema riveste particolare interesse, tant'è che la normativa di riferimento, la legge 7 agosto 1990. n. 241, è stata oggetto di numerosi modifiche ed integrazioni, le ultime delle quali hanno introdotto controlli e sanzioni più significative rispetto alla versione originaria.

Alla luce della normativa vigente, si rende necessario ed opportuno assumere la presente circolare, con lo scopo di indicare, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento, alcune modalità applicative con riserva di adottare un successivo provvedimento più completo che affronti le dinamiche e i vari adempimenti in relazione alla norma di disciplina.

E' stata evidenziata, da più parti, la difficoltà di assicurare i principi dell'efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90, così come modificata ed integrata, con la rapida evasione delle pratiche assegnate, sul presupposto della equivoca identificazione del responsabile procedimento, in particolare nei procedimenti amministrativi cd complessi.

Innanzitutto si ritiene che nei procedimenti c.d. a complessità interna, ossia articolati in una serie di fasi implicanti l'intervento di uffici diversi del Comune, non sia sostenibile la presenza di una pluralità di Responsabili del procedimento.

Il Testo unico sul Pubblico Impiego approvato con il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche, con l'art. 2, comma 1, lett. d), chiarisce che le Pubbliche Amministrazioni ispirano la loro organizzazione all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa

"*anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso*".
Per il Consiglio di Stato la responsabilità complessiva del procedimento deve essere attribuita ad un unico ufficio, in quanto il Responsabile del procedimento deve assicurare il coordinamento, l'economicità, la concentrazione e la partecipazione degli interessati e deve assolvere alla finalità di assicurare al cittadino un interlocutore unico e qualificato. Pertanto, non può essere individuato un Responsabile del procedimento e contestualmente tanti Responsabili del procedimento quanti sono i subprocedimenti relativi alle materie coinvolte nell'attività amministrativa: o il Responsabile del procedimento è unico, e ad esso fanno capo le competenze dei vari responsabili, o i procedimenti sono tanti quanti sono le materie coinvolte nel procedimento stesso e, quindi, ci saranno tanti responsabili di procedimento, eventualmente, coordinati da un Responsabile sovraordinato.

L' art. 5 della legge 241/1990 tratta la figura del Responsabile del procedimento:
"1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse"

Il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 10, in data 27.02.1998 coerente con la normativa sopra richiamata, disciplina la figura dell'Unità organizzativa responsabile, in particolare l'art. 3 recita:
"1. Per l'intero procedimento, anche se articolato in fasi di competenza di strutture diverse, è individuata un'unica unità organizzativa responsabile che corrisponde di norma con quella competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione con l'unità di cui al comma 1;
3. Quando il procedimento è scomposto in fasi o sottoprocedimenti, il responsabile dell'unità organizzativa di cui al comma 1 promuove formali intese con i responsabili delle altre unità organizzative che intervengono nel procedimento, concordando modalità e termini intermedi. Di tali intese viene data comunicazione al Sindaco, ai Dirigenti di settore, al Segretario generale….

Il successivo art. 4 disciplina la figura del Responsabile del procedimento, che così recita:
"1. *Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il funzionario o istruttore direttivo preposto all'unità organizzativa responsabile, il quale può tuttavia affidare ad altro dipendente addetto alla stessa unità, purché in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento o a un'intera categoria di procedimenti".*
Il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di Servizi ogniqualvolta sia necessario acquisire pareri o valutazioni tecniche essenziali per lo sviluppo dell'attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni.
Quando previsto da disposizioni di legge o di regolamento, le decisioni formalizzate dalla

Conferenza di Servizi sostituiscono il provvedimento finale.
Per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi il Responsabile del Procedimento fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14 quinquies della legge n. 241/1990.
La Conferenza di servizi può essere utilizzata anche come strumento a fini decisori suppletivo rispetto alla conclusione con provvedimento espresso o all'applicazione del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2 della legge n. 241/1990".

Il decreto cd semplifica Italia, Decreto-Legge 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede la sanzione in caso di inerzia e la figura del c.d. 'funzionario anti- ritardo".
Il ritardo è suscettibile di arrecare un danno diretto in capo al soggetto privato che, ad es., non ha potuto avviare nei tempi previsti un'attività assoggettata a provvedimenti autorizzativi. L'ipotesi di danno erariale assume, pertanto, la forma di danno indiretto, identificabile ogniqualvolta la P.A. sia stata chiamata a ristorare il soggetto terzo per il pregiudizio subito in conseguenza del ritardo, ovvero quella di danno da disservizio.
Alla luce della normativa e delle disposizioni sopra richiamate, in riferimento ai casi c.d. a complessità interna, si ritiene utile fornire il seguente indirizzo:
- a prescindere dalla normativa sul procedimento amministrativo applicabile (legge 241/90 e ss.mm.ii., regolamento comunale), durante lo svolgimento del procedimento stesso l'ufficio al quale è assegnata la pratica procede, materialmente, alla predisposizione di apposito *fascicolo* nel quale viene raccolto, per semplicità operativa, tutto ciò che interessa la pratica trattata e la conseguente formulazione dell'atto amministrativo finale e la relativa proposta;
- qualora un procedimento comporti più fasi che interessano differenti Servizi, la responsabilità compete alla struttura competente all'emanazione dell'atto finale. Qualora insorgano divergenze in merito all'attribuzione di responsabilità ed alla procedura, il Segretario Comunale deciderà quale Responsabile di U.O. è competente".
- nei procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile della fase iniziale è, salva diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento, fatta salva, comunque, la possibilità di imputare le conseguenze di eventuali ritardi, inadempimenti o omissioni ai responsabili delle singole fasi. In tale veste cura le comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture e dei nominativi dei loro responsabili che intervengono nel procedimento.
Al fine di perseguire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno pertanto che nei casi di cui sopra il Responsabile del procedimento indica la Conferenza di Servizi interna ogniqualvolta sia necessario acquisire pareri o valutazioni tecniche essenziali per lo sviluppo dell'attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti e i Responsabili delle Posizioni Organizzative in indirizzo, ad assumere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli accorgimenti indispensabili per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra, assicurando altresì la più ampia informazione della presente, presso il personale di competenza.

Si resta in ogni caso a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli